REGOLAMENTO (CEE) N. 1794/77 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1977

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilometacrilici, sotto la forma di lastre, fogli, ecc. della sottovoce doganale 39.02 C ex XII originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1974 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi ; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 172,5 % di quello ottenuto sostituendo all'anno 1974, da una parte, l'anno 1971 e, dall'altra parte, l'anno 1972 rispettivamente nel primo e nel secondo termine di detta somma ; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso ; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori, — ad eccezione di quelli elencati nell'allegato C del regolamento stesso — non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione ;

considerando che per i polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilometacrilici, sotto la forma di lastre, fogli, ecc. della sottovoce 39.02 C ex XII, e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 259 178 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 129 589 unità di conto ; che alla data del 29 luglio 1977, le importazioni nella Comunità di polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilometacrilici, sotto la forma di lastre, fogli, ecc., della sottovoce 39.02 C ex XII, originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione ; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3021/76 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Tailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 7 agosto 1977, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailandia :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.) : C. altri : ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilometacrilici sotto la forma di lastre, fogli, nastri o lamette (diverse da quelle classificate nella voce 51.02 dalla nota 4 del capitolo 51), anche stampate o diversamente lavorate in superficie, non tagliate o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso, nello stato in cui si trovano)

[1] GU n. L 349 del 20. 12. 1976, pag. 23.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1977.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione